

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DI FORLÌ'-CESENA

## REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA

### **art. 1) Finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena nell'adunanza del 31.03.2015 in recepimento del Regolamento n. 6 approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16.07.2014 ed entrato in vigore l'1.01.2015, disciplina le modalità di adempimento e realizzazione della formazione professionale continua da parte degli iscritti all'Ordine stesso e dei tirocinanti abilitati al patrocinio, nonché i criteri di organizzazione, accreditamento e gestione degli eventi formativi.

### **art. 2) Soggetti tenuti all'obbligo formativo**

Sono tenuti all'obbligo della formazione continua tutti gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Forlì-Cesena, fra essi compresi gli avvocati iscritti nei relativi elenchi speciali degli addetti agli uffici legali di Enti pubblici, gli avvocati stabiliti e gli avvocati sottoposti alle sanzioni disciplinari dell'avvertimento, della censura e della sospensione, nonché tutti i tirocinanti abilitati al patrocinio iscritti nell'apposito Registro.

Sono soggetti al suddetto obbligo anche gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della Legge professionale.

### **art. 3) Esenzioni ed esoneri**

Sono esentati *ex lege* dall'obbligo di formazione continua, anche sulle materie obbligatorie, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'art. 20, c. 1, l. 247/2012 (e dunque conseguentemente alla loro elezione a Presidente della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Consiglio di Ministri; a Ministro, Viceministro o Sottosegretario; a Presidente di Giunta Regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano o di Province con più di un milione di abitanti; a membro della Corte Costituzionale o del CSM; a Sindaco di Comune con più di 500.000 abitanti);
- gli avvocati dopo venticinque (25) anni di iscrizione all'Albo;
- gli avvocati che abbiano compiuto sessanta (60) anni di età;
- i componenti di organi con funzioni legislative;
- i componenti del Parlamento Europeo;

- i docenti universitari di ruolo;
- i ricercatori confermati delle Università in materie giuridiche.

Sono inoltre esonerati dall'obbligo di formazione continua, anche sulle materie obbligatorie, su domanda dell'interessato, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- gravidanza, parto, adempimento, da parte dell'uomo o della donna, di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori, fino al compimento di un anno di età dei medesimi;
- grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale, o trasferimento di questa all'estero;
- cause di forza maggiore;
- altre ipotesi eventualmente indicate dal Consiglio Nazionale Forense.

L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento medesimo, che dovrà essere debitamente documentato dall'interessato.

Inoltre, in considerazione dell'attività istituzionale svolta e della sistematicità degli approfondimenti che caratterizzano le relative attività, le cariche di Consigliere dell'Ordine, Consigliere di Amministrazione della Fondazione Forense, delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura esonerano l'iscritto che ne sia titolare, per il periodo di esercizio della funzione, dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi in materia di Ordinamento e Previdenza forensi e Deontologia ed etica professionale.

#### **art. 4) Contenuto dell'obbligo formativo**

Ciascun avvocato iscritto all'Ordine di Forlì-Cesena o tirocinante abilitato al patrocinio iscritto nell'apposito Registro è tenuto, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione, rispettivamente, all'Albo o nel Registro suddetto, ad assolvere l'obbligo formativo mediante la partecipazione, effettiva e documentata, alle attività di cui ai successivi artt. 5) e 6), accreditate secondo la procedura meglio dettagliata nel successivo art. 13).

Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione ha durata triennale: nella fase transitoria di passaggio fra i regimi del vecchio e nuovo Regolamento, il primo periodo di valutazione triennale, per gli avvocati e praticanti abilitati al patrocinio che risultino già iscritti, rispettivamente, nell'Albo e nel Registro alla data dell'1.01.2015, decorre dall'1.01.2014 e si concluderà il 31.12.2016.

L'iscritto deve conseguire, **nell'arco del triennio**, almeno **60** crediti formativi, di cui **9** nelle materie obbligatorie di Ordinamento e Previdenza forensi e Deontologia ed etica professionale.

**Ogni anno** l'iscritto deve conseguire almeno **15** crediti formativi, di cui **3** nelle materie obbligatorie: è consentita, solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 crediti formativi per anno, la compensazione dei crediti maturati, purché non inerenti le materie di Deontologia ed etica professionale.

In altre parole gli iscritti potranno compensare, ogni anno, il mancato conseguimento di un numero non superiore ai 5 crediti formativi dei 15 minimi richiesti, documentandone l'acquisizione nel rimanente biennio.

#### **art 5)            Attività formative e libertà di formazione**

L'attività di aggiornamento cui sono tenuti tutti i soggetti di cui al precedente art. 2), con la sola eccezione di quanti beneficiano delle esenzioni e degli esoneri di cui all' art. 3), viene realizzata mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale, che vengano accreditati ai sensi del presente regolamento.

Ogni iscritto può scegliere liberamente le attività formative alle quali intende partecipare, sia nel territorio italiano che dell'Unione Europea, in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e culturali.

#### **art. 6)            Autoformazione ed altre attività che consentono il conseguimento dei crediti formativi**

L'attività di aggiornamento può anche essere svolta «a distanza» o mediante autoaggiornamento o mediante partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali.

La formazione «a distanza», svolta anche con modalità telematiche, potrà coprire al massimo il 40% dei crediti del triennio (cioè fino a 24) e dovrà consentire il controllo della effettiva partecipazione dell'iscritto.

Nel periodo transitorio di cui al precedente art. 4), i crediti per eventi «a distanza» già acquisiti dall'1.01.2014 al 31.12.2014 saranno computati per intero, valendo, il limite del 40%, solo per quelli residui ancora da maturarsi fino alla scadenza del triennio ovvero al 31.12.2016.

Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti ulteriori attività:

- svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate nell'art. 3) del Regolamento approvato dal CNF nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16) del D.Lgs. 398/97 e nei corsi di formazione

per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43) della Legge professionale;

- pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *online*, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
- contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari;
- partecipazione a Commissioni di studio, gruppi di lavoro o Commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;
- partecipazione alle Commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico forense, per tutta la durata dell'esame;
- attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal Consiglio Nazionale Forense o dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena secondo le rispettive competenze.

**art. 7)            Modalità di riconoscimento dei crediti formativi in casi diversi rispetto alla partecipazione ad eventi accreditati**

Nell'ambito dell'attività di formazione continua disciplinata dai precedenti articoli 5) e 6), l'iscritto dovrà richiedere il riconoscimento dei relativi crediti formativi al Consiglio Nazionale Forense se si tratta di eventi, pubblicazioni, Commissioni di studio o gruppi di lavoro aventi carattere nazionale; al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena in tutti gli altri casi.

Il Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena, per tramite della Commissione per l'accreditamento delle attività formative di cui al successivo art. 11), può riconoscere crediti formativi, fino ad un massimo di 15 annui, per la partecipazione a eventi, svolti in Italia, non previamente accreditati, purché rispondenti ai requisiti richiesti nei successivi artt. 12) e 13): in entrambi i casi, il riconoscimento può avvenire a condizione che l'iscritto produca il relativo attestato e che la domanda venga depositata non oltre il termine di 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento.

**art. 8)            Determinazione dei crediti formativi**

In conformità a quanto stabilito dall'art. 19 del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense, sono concessi crediti formativi, tenendo conto dei criteri per l'accreditamento degli eventi stabiliti nel successivo art. 13), nella misura seguente:

TIPO DI EVENTO	CREDITI ATTRIBUITI	LIMITI MASSIMI
1) Eventi della durata di mezza giornata	da 1 a 3	
2) Eventi della durata di un'intera giornata	da 2 a 4	
3) I seguenti eventi della durata di mezza giornata: corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista; master di primo e secondo livello; corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; corsi di cui all'art. 22 della legge professionale	da 2 a 4	
4) I seguenti eventi della durata dell'intera giornata: corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista; master di primo e secondo livello; corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; corsi di cui all'art. 22 della legge professionale	da 6 a 20	

5) Svolgimento di relazioni e lezioni	1	12 anni
6) Pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale	da 1 a 3	12 anni
7) Redazione di libri e monografie	da 1 a 5	12 anni
8) Contratti di insegnamento in materie giuridiche presso Istituti universitari ed Enti equiparati;	fino a 10 anni	fino a 10 anni
9) Partecipazione a Commissioni di studio, gruppi di lavoro ed alle Commissioni istituite presso l'Ordine degli Avvocati e presso la Fondazione Forense di Forlì-Cesena, al Comitato Pari Opportunità, allo Sportello del Cittadino, alla Commissione elettorale istituita in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, nonché alla Commissione elettorale istituita per la costituzione/rinnovo del Comitato Pari Opportunità *	fino a 10 anni	fino a 10 anni

10) Partecipazione a Commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense	fino a 10 anni	fino a 10 anni
11) Attività di studio e aggiornamento individuale, previamente autorizzata	fino a 10 anni	fino a 10 anni

In generale, nell'attribuzione dei crediti si terrà in massima considerazione l'impegno documentalmente profuso alla presentazione della domanda.

Per quanto riguarda la partecipazione agli eventi indicati al punto 9 della tabella che precede, si dovranno rispettare i seguenti criteri:

- Sportello del cittadino: 1 credito per ogni turno, da attribuirsi in via alternata alla materia civile e penale, in assenza di più specifica documentazione;
- Commis. grat. patr.: 1 credito per ogni riunione da attribuirsi alla materia civile;
- Commissione elettorale: 1 credito per ogni mezza giornata di impegno, da attribuirsi in via alternata alla materia civile e penale, in assenza di più specifica documentazione ;
- CPO: 1 credito per ogni riunione, da attribuirsi in via alternata alla materia civile e penale, in assenza di più specifica documentazione;
- Commissione accreditamento: 1 credito per ogni riunione, da attribuirsi in via alternata alla materia civile e penale, in assenza di più specifica documentazione ;
- Commissione PCT: 1 credito per ogni riunione da attribuirsi alla materia civile;
- Altre commissioni e gruppi di lavoro: 1 credito per ogni riunione da attribuirsi alle materie oggetto dell'approfondimento in sede di commissione;

Qualora le riunioni si protraggano oltre le tre ore resta ferma la possibilità di attribuire 2 crediti.

Per l'attribuzione dei crediti è richiesta quantomeno la presentazione di copia dei verbali di partecipazione alle riunioni, gruppi e commissioni.

#### **art. 9) Limiti al riconoscimento dei crediti formativi**

Alle attività formative svolte in modalità «formazione a distanza» si applicano i limiti di cui al precedente art. 6).

Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento, con un margine di tolleranza di 20 (venti) minuti in entrata o in uscita

rispetto all'orario programmato e purché l'iscritto non si sia assentato, durante l'evento, per più di 20 minuti.

Per la partecipazione agli eventi di durata superiore, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'80% dell'evento.

#### **art. 10)           Accreditamento delle attività formative**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena è competente a concedere l'accREDITamento per le seguenti attività formative:

- corsi, seminari e convegni a rilevanza locale con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale;
- relazioni o lezioni a rilevanza locale;
- contratti di insegnamento in materie giuridiche presso Istituti universitari ed Enti equiparati;
- corsi di qualificazione professionale e culturale, purché non abilitino all'inserimento in alcun elenco (es. difensori d'ufficio, curatore fallimentare, amministratore di sostegno), per l'accREDITamento dei quali è competente il Consiglio Nazionale Forense;
- partecipazione a Commissioni consiliari o di studio e a gruppi di lavoro costituiti dal Consiglio dell'Ordine stesso;
- partecipazione alle Commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense;
- attività di studio e aggiornamenti individuale.

Qualora vengano utilizzati sistemi telematici, la competenza a concedere l'accREDITamento è del Consiglio Nazionale Forense.

#### **art. 11)           Commissione per l'accREDITamento della formazione istituita presso il Consiglio dell'Ordine di Forlì- Cesena**

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena è istituita la Commissione per l'accREDITamento delle attività formative riservate alla competenza del Consiglio medesimo.

La Commissione cura l'istruttoria e l'accREDITamento di dette attività formative, ne controlla l'effettivo e corretto svolgimento ed ottempera, altresì, agli incumbenti relativi alla determinazione dei crediti formativi ed alle relative valutazioni e verifiche.

#### **art. 12)           Criteri per l'accREDITamento**

L'accreditamento delle attività formative viene concesso, a soggetti pubblici o privati che possano dimostrare di operare in ambito forense, o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione forense ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative, sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) coerenza dei temi trattati con le finalità di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense e recepito dal presente Regolamento attuativo, nonché attinenza alla professione sotto i profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari;
- b) tipologia (livello base, avanzato, specialistico) e durata (mezza giornata o giornata intera);
- c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e distribuzione, anticipata o successiva, di materiale di studio);
- d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare di quesiti);
- e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in rapporto alla natura dell'evento;
- f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
- g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

**art. 13)            Procedura per l'accreditamento e adempimenti successivi alla tenuta dell'evento**

Gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena e/o dalla Fondazione Forense costituita presso lo stesso Ordine non necessitano di previa formale richiesta di accreditamento e sono obbligatoriamente gratuiti solo per gli avvocati e per i tirocinanti abilitati al patrocinio iscritti all'Ordine di Forlì-Cesena.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena può riconoscere crediti formativi ad eventi organizzati da soggetti terzi, purché soddisfino i requisiti di cui al Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense ed al presente Regolamento attuativo e siano aperti alla generalità degli iscritti.

Tali eventi dovranno essere espressamente accreditati dalla Commissione per l'accreditamento, non potendosi ricavare dal silenzio alcun consenso, sia pur implicito.

Il soggetto promotore dell'evento, per il quale si richiede il riconoscimento dei crediti formativi, presenta alla Commissione per l'accreditamento istituita presso il Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena, con adeguato anticipo rispetto alla svolgimento

dell'attività, la domanda (allegato A) corredata dal programma e della documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori, oltre ad una relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa: se necessario, la Commissione per l'accreditamento può domandare ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

Oltre agli elementi di cui sopra, la richiesta di accreditamento dovrà contenere l'indicazione di luogo, data e ora dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli; dovrà inoltre essere allegato, in formato elettronico, il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato.

La richiesta di accreditamento dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima dell'evento direttamente presso l'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, Piazza Cesare Beccaria 1, ovvero via mail [ordine@ordineavvocatiforlicesena.it](mailto:ordine@ordineavvocatiforlicesena.it).

La Commissione per l'accreditamento si pronuncia, con decisione motivata, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o delle informazioni richieste, attribuendo il numero dei crediti formativi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense e recepito dal presente Regolamento.

I soggetti promotori di eventi formativi accreditati sono tenuti a raccogliere le iscrizioni nonché la registrazione, mediante sistema «Riconosco» o altro sistema, della partecipazione degli iscritti, curando al termine dell'evento formativo, nel caso di registrazione degli iscritti mediante sottoscrizione del «foglio presenze», di trasmettere, entro 30 (trenta) giorni, quest'ultimo alla Commissione per l'accreditamento, unitamente ad autocertificazione contenente gli esiti del questionario di qualità (ALL.B), qualora distribuito.

I soggetti promotori che non si siano avvalsi del sistema "Riconosco" saranno altresì tenuti, al termine dell'evento, ad inoltrare alla Commissione per l'Accreditamento, autocertificazione attestante il rispetto, per ogni singolo partecipante, di quanto stabilito all'art. 9), secondo e terzo capoverso.

E' comunque diritto della Commissione per l'accreditamento svolgere controlli a campione su quanto autocertificato dal soggetto promotore, richiedendo al medesimo la necessaria documentazione, che il soggetto promotore dovrà conservare per 5 (cinque) anni dalla data dell'evento.

Il mancato rispetto, anche solo parziale, degli obblighi imposti al soggetto promotore al termine dell'evento o l'accertamento che le autocertificazioni non erano veritiere o la mancata conservazione della documentazione a supporto delle autocertificazioni, comporterà, per il soggetto promotore, l'impossibilità di ottenere ulteriori

accreditamenti nei 12 mesi successivi e la segnalazione della condotta all'interno del sito dell'Ordine, salva ogni ulteriore azione se ed in quanto consentita.

#### **art. 14) Piano dell'offerta formativa (POF) e sua realizzazione**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena predispone il Piano dell'offerta formativa (POF) entro il 31 gennaio di ogni anno, fatta eccezione, per ovvie ragioni organizzative, per quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio medesimo, in cui il POF dovrà essere predisposto entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Consiglio provvede a dare adeguata pubblicità al POF mediante la sua tempestiva inserzione sul sito *web* dell'Ordine e, ad ogni evento formativo, dandone avviso a ciascun iscritto, con un congruo anticipo, mediante invio di *e-mail* all'indirizzo personale.

Il Consiglio realizza il programma avvalendosi di strutture e mezzi propri, ovvero avvalendosi della collaborazione di altri Enti che abbiano chiesto ed ottenuto l'accreditamento di uno o più eventi.

#### **art. 15) Regole di partecipazione agli eventi e verifiche**

L'iscrizione agli eventi organizzati o accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena mediante il sistema «Riconosco» ed il rilascio dell'attestato di partecipazione consentono la tracciatura dell'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte di ciascun iscritto, il quale, in occasione dello svolgimento di ogni evento, deve presentarsi munito di tesserino di riconoscimento abilitato alla rilevazione delle presenze tramite lettore elettronico.

Il tesserino deve essere vidimato dal lettore elettronico sia in entrata che in uscita, con una tolleranza di non oltre 20 minuti sia nell'uno che nell'altro caso.

L'iscrizione ad eventi accreditati dal Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena che non prevedano l'utilizzo del sistema «Riconosco» obbligano ciascun iscritto, in occasione dello svolgimento di ogni evento, a firmare il «foglio presenze» e ad indicare l'orario di entrata e quello di uscita.

Qualora, durante la partecipazione ad un evento formativo, l'iscritto intendesse assentarsi, anche solo temporaneamente, dalla sede dell'evento, sarà tenuto a firmare un apposito registro cartaceo, indicando l'orario di uscita e di rientro.

Allo stesso obbligo sarà altresì tenuto l'iscritto che si allontani dalla sede dell'evento prima della pausa eventualmente programmata o vi faccia rientro successivamente alla ripresa dei lavori.

La partecipazione agli eventi formativi è consentita a coloro che si siano preventivamente iscritti mediante il sistema «Riconosco» o tramite i canali indicati dal

soggetto che abbia ottenuto l'accreditamento ai sensi degli articoli precedenti; l'iscrizione presso la sede di svolgimento degli eventi stessi è permessa fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Una volta effettuata l'iscrizione ad un evento formativo occorre assicurare la propria presenza o provvedere alla cancellazione dell'iscrizione entro le ore 24 del giorno precedente l'evento.

L'assenza a due eventi formativi consecutivi, per i quali sia stata effettuata l'iscrizione non cancellata nei termini di cui sopra ed in assenza di giustificato motivo documentato, comporta il blocco automatico dell'iscrizione all'evento successivo.

Il Consiglio dell'Ordine di Forlì-Cesena ha facoltà di adottare misure di verifica sull'effettivo e corretto adempimento dell'obbligo formativo, mediante controlli a campione, verifiche intermedie e finali durante lo svolgimento dell'evento e in ogni altro caso in cui detta verifica si renderà opportuna, avvalendosi, eventualmente, anche dell'ausilio dei componenti la Commissione per l'accreditamento e/o dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena.

Il soggetto promotore di un evento che abbia ottenuto l'accreditamento dalla Commissione competente deve consentire, ad eventuali delegati di questa o del Consiglio dell'Ordine, la partecipazione senza oneri e spese per consentire la vigilanza sull'effettiva partecipazione da parte degli iscritti.

In ogni caso, agli iscritti all'Ordine di Forlì-Cesena dovrà essere riservato l'80% dei posti disponibili in occasione di eventi formativi organizzati dall'Ordine stesso o dalla Fondazione Forense.

#### **art. 16) Attestati di partecipazione ed Attestato di formazione continua**

La registrazione della presenza di ciascun partecipante ad ogni evento formativo e la contabilizzazione dei relativi crediti maturati avverranno automaticamente nel caso di utilizzo del sistema «Riconosco».

Negli altri casi, l'iscritto che partecipi ad un evento formativo accreditato ha diritto di pretendere dal soggetto promotore, al termine dell'evento stesso o successivamente, in luogo e data previamente comunicati, un attestato scritto di partecipazione.

Su domanda dell'iscritto e previa verifica dell'effettività dell'adempimento dell'obbligo formativo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, tramite la Commissione per l'accreditamento, rilascia al richiedente l'Attestato di formazione continua, che è personale e non estensibile allo Studio, all'associazione professionale o alla società fra professionisti di cui l'iscritto faccia parte.

L'iscritto, che abbia conseguito l'Attestato di formazione continua, può dichiararlo nel sito *web* dello Studio o negli altri modi consentiti dal Codice Deontologico Forense.

Sul sito *web* dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'Attestato di formazione continua.

Il possesso dell'Attestato di formazione continua, per coloro che sono soggetti al relativo obbligo, costituisce titolo per l'iscrizione ed il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per il conferimento di incarichi o la nomina a Commissario d'esame, nonché per ammettere i tirocinanti alla frequenza del proprio Studio.

#### **art. 17) Attestazione dei crediti formativi conseguiti**

Ogni iscritto dovrà trasmettere, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, le attestazioni dei crediti formativi conseguiti per la partecipazione ad eventi non gestiti dal sistema «Riconosco».

Ciascun iscritto, inoltre, ha l'onere di conservare gli attestati di partecipazione ad eventi formativi per un periodo di cinque anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendoli a disposizione della Commissione per l'accreditamento, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e di Forlì-Cesena e della Fondazione Forense per il caso in cui detti organismi gliene facciano richiesta, allo scopo di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi.

#### **art. 18) Sanzioni disciplinari**

L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del Codice Deontologico.

ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO A) MODULO RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO  
B) MODULO QUESTIONARIO QUALITA'

**Approvato in via definitiva dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena  
nella seduta del 31.03.2015**